



DETERMINAZIONE N. 234/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n.246-2021 , Invito e comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale, prot. n. 521 del 12/01/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 246 del 2021 acquisita al prot. con n. 521 del 12/01/2021, relativa al mancato rispetto della normativa in materia di accessibilità per il sito web dell'amministrazione segnalata, già destinataria di Invito Agid n. 20/2020 a seguito della Segnalazione n. 72/2020, per analoghe criticità;

ESAMINATA la Trattazione n.246 del 2021 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato nella quale a seguito di approfondimenti istruttori, si evidenzia che nel sito web dell'amministrazione, permangono problematiche di accessibilità che lo rendono non conforme alla normativa attualmente vigente in materia, con conseguente proposta al Difensore per il digitale di formulare un Invito all'Amministrazione a porre rimedio a quanto segnalato;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n. 246 del 2021 ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Amministrazione segnalata ad adeguarsi alla normativa in materia di accessibilità dei siti web dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

1) di approvare dette Trattazione n.246/2021, Invito e comunicazione al segnalante che allegati alla presente ne formano parte integrante;

2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.



Segnalazione n.246/2021 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Pedara - qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n.521 del 12/01/2021

Il Segnalante espone la seguente questione:

“In merito al riscontro AgID - Prot. Uscita N.0013125 del 30/10/2020 si segnala che, relativamente alla Segnalazione n. 72/2020 Amministrazione segnalata: Comune di Pedara Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie dell'informazione Protocollo n. 8488 del 22/07/2020, ad oggi nulla è cambiato.”.

Si premette che la nota a cui la segnalante fa riferimento è stata predisposta e trasmessa dal Difensore civico per il digitale a seguito dell'istruttoria svolta in occasione di una segnalazione relativa al mancato rispetto dei requisiti in materia di accessibilità (previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e s.m.i. e dalle relative norme di attuazione) con riferimento al sito web istituzionale dell'amministrazione di cui in oggetto, che si è conclusa con la formulazione dell'invito n.20/2020.

Al riguardo si precisa che il suddetto invito non risulta essere stato riscontrato dall'amministrazione.

Tutto ciò premesso, a seguito della nuova segnalazione in esame, si è provveduto a svolgere l'istruttoria che si riassume

In data 27/01/2021 si è effettuata sul sito web dell'amministrazione segnalata una ricognizione sommaria da cui è apparso evidente il permanere sia dell'impostazione antiquata che caratterizza il sito stesso sia di problemi legati al mancato rispetto dei requisiti di accessibilità nella costruzione del sito web (screenshot 1, 2 e 3 di seguito riportati) peraltro tutte questioni già rilevate in occasione della precedente istruttoria.



In data 28 gennaio 2021 ore 20:34, si è provveduto a trasmettere, tramite mail, una richiesta di supporto tecnico al Servizio Sviluppo web e Communities dell'Agenda.

Tale richiesta è stata riscontrata con mail del 24/02/2021 ore 20:35, nella quale è stato rappresentato quanto di seguito si riporta *“ho fatto una verifica alla home page del sito al fine di darti un feedback. In effetti il template della suddetta pagina mi sembra uguale a quello dell'ultima verifica effettuata ed in ogni caso presenta problemi di accessibilità. Ti allego gli screen shot della verifica”*.

The following apply to the entire page:

The screenshot displays the official website of the Comune di Pedara. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Comune di Pedara and the acronym 'COC'. Below this, a banner for 'Comune Operativo Comune' is visible. The main content area is a grid of news items and announcements, including 'AVVISO per tutti gli operatori del 4° mercato', 'AVVISO Pubblico', and 'BUONI SPESA REGIONALI'. A sidebar on the left contains a 'Summary' section with statistics (53 Errors, 13 Contact Errors, 50 Alerts, 15 Features) and a vertical menu of administrative services. A right sidebar lists various community services like 'MODULISTICA', 'PRESENTAZIONE', and 'RISTORANTE'. The footer contains contact information for the Comune di Pedara, including the address, phone number, and email.



In definitiva, tenendo conto che dal riscontro ottenuto dal Servizio “Sviluppo web e Communities” è emersa la conferma delle problematiche di non conformità del sito web istituzionale dell’amministrazione segnalata ai requisiti attualmente vigenti in materia di accessibilità, si propone al Difensore civico per il digitale di ritenere fondata la Segnalazione invitando l’Amministrazione a provvedere affinché il proprio sito web istituzionale venga adeguato alla vigente normativa in materia di accessibilità ed altresì a provvedere affinché venga regolarizzata la questione riguardante la nomina del responsabile per la transizione al digitale dell’amministrazione.

03/03/2021

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Comune di Pedara

protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Oggetto: Invito relativo alla Segnalazione n. 246 del 2021- Amministrazione segnalata - qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Prot. n. 521 del 12/01/2021

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale. Con segnalazione pervenuta ad AgID il 12/01/2021, acquisita al protocollo Agid in pari data, con prot. 521, si evidenzia il mancato rispetto disciplina riguardante la normativa in materia di accessibilità . Al riguardo codesto Comune ha già ricevuto l'Invito n.20/2020 che risulta non essere stato riscontrato.

A seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Agenzia e delle relative risultanze conclusive, si è effettivamente riscontrato quanto evidenziato con la Segnalazione n.246/2021.

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni", provvedendo affinché il proprio sito web sia adeguato alla normativa attualmente vigente in materia di accessibilità e in particolare sia conforme alla attuale versione dei requisiti tecnici di accessibilità WCAG nonché alle linee guida Agid sull'accessibilità degli strumenti informatici, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Si ricorda inoltre che l'art.17, comma 1 quater del C.A.D, prevede che "il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Si coglie l'occasione, inoltre, per far presente che l'articolo 17 del CAD e la circolare n.3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione prevedono l'individuazione, presso ciascuna amministrazione dello Stato, del Responsabile per la transizione digitale e la relativa registrazione sull'indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al

Email

Oggetto: Segnalazione n.246 del 2021- Amministrazione segnalata -Comune di Pedara
qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Prot. n. 521 del 12/01/2021

Gent.ma segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato:

“In merito al riscontro AgID - Prot. Uscita N.0013125 del 30/10/2020 si segnala che, relativamente alla Segnalazione n. 72/2020 Amministrazione segnalata: Comune di Pedara Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie dell'informazione Protocollo n. 8488 del 22/07/2020, ad oggi nulla è cambiato”.

Da quanto rappresentato la doglianza è sostanzialmente riconducibile al mancato rispetto della disciplina in materia di accessibilità dei siti web , da parte del Comune in oggetto.

Si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondata la sua segnalazione ed ha pertanto proceduto all'invio di un ulteriore Invito n. xx all'Amministrazione ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porre rimedio a quanto segnalato provvedendo affinché il proprio sito web sia adeguato alla normativa attualmente vigente in materia di accessibilità.

Si fa presente che la vigente normativa prevede che in caso di mancato riscontro, detto invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione. Inoltre il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti

Massimo Macchia